



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. **6787/015/2010**

V/ réf. - Vs. rif.

AI PRESIDENTI
DELLE COMUNITÀ MONTANE

LORO SEDI

Aoste / Aosta 8 marzo 2010

AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO B.I.M.
PIAZZA NARBONNE, 16

11100 AOSTA

AL CAPO UFFICIO STAMPA

SEDE

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI
PIAZZA NARBONNE, 16

11100 AOSTA

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del 23 maggio 2010. Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Si rammenta che l'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali (che decorre dalla data di pubblicazione del manifesto del Sindaco – 8 aprile 2010) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto **divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.**

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telex +390165235286

u-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

Si precisa che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" dev'essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno letti, a parere di questa Presidenza, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" della attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Attesa la delicatezza della materia, si ricorda, inoltre, che l'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che: *"le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo."*

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)